



COMUNE DI CARDETO

(Provincia di Reggio Calabria)

Cod. Fisc.: 80009020803 - P.IVA: 00673290805

tel. 0965/343012 - fax 0965/343360

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

UFFICIO TRIBUTI

Rosen

Prot. n. *831*

22 10/2/2012

OGGETTO: TRAMMISSIONE DOCUMENTAZIONE PER AVVIO ATTIVITA'

ACCERTAMENTO ICI E TARSU.

RACC. AR

SPETT.

PUBBLIAFFANA S.r.l.

VIA SAN VITTORE, 4

81016 - PIEDIMONTE MATESE

CASERTA

Facendo seguito alla Vs. richiesta mezzo e-mail del 15/02/2012 si trasmettono in allegato, in formato cartaceo, i regolamenti comunali inerenti ICI e TARSU. Tutto il reso della documentazione da Voi richiesta per l'avvio delle attività accertative relative a ICI e TARSU è stata trasmessa in formato elettronico a mezzo e mail in data odierna.

Distinti Saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Don. Domenico Romeo)



COMUNE DI CARDETO

89060 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA



R E G O L A M E N T O

per l'applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni ed equiparati

Approvato con delibera C.C. n° 49 del 18/07/94

Approvata dal CO.RE.CO. nella seduta del 12/09/94 con deci-
sione n° 8445 Prot. n° 7870 FPIAV

3) tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene e di persona e domestici (alberghi diurni, istituti di igiene e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavande-

2) tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari;

1) tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (carnere, sale, cucine, ecc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc.), nonché le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.), comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso (atri, cortili, scale, ecc.), per le quali saranno applicate riduzioni di superficie per particolari condizioni d'uso, ai sensi

In particolare, sono soggetti alla tassa:

ARTICOLO 4

La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinarifiliuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art. 58 e segg. del D.L.vo n. 507 del 1993.

ARTICOLO 3

Analogamente sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi, cui, per espressa disposizione regolamentare, viene esteso il servizio medesimo.

Equiparati, vanno comunque considerati i limiti della zona di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati, rientranti nel perimetro, determinato ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915 del 1982, ed indicati nel regolamento del servizio di nettezza urbana.

ne, stierie, tintorie e servizi similari), i posteggi di biciclette, di autovetture, di vetture a trazione animale, ubicati in locali coperti;

4) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e casa di cura;

5) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticceria, di sale da tè, di latterie, di gelaterie e simili;

6) tutti i vani principali ed accessori destinati a: piccoli di ritrovo, sale da ballo e a locali di divertimento in genere;

7) tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, anche se sportiva, ad attività sindacale e politica;

8) tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigianali, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo;

9) tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici: ci, degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie ed autorifornitarie (1) nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgimento attività umanitarie;

10) tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili;

11) tutte le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a distributori di carburante, nonché qualsiasi altra area scoperta, salve le riduzioni di superficie previste dalla legge.

ARTICOLO 5

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi, oltre alle aree indicate all'art. 1, locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nei limiti della zona di raccolta obbligatoria.

(1) Per questi locali l'obbligo del conferimento può essere escluso per legge; in tal caso gli stessi non sono assoggettabili alla tassazione.

La tassa, determinata ai sensi dell'art. 77, comma 2, del D.L.vo n. 507 del 1993, è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento della tassa da corrispondere con le modalità prescritte dalla legge.

Articolo 8

È istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servizi di pubblico passaggio.

Articolo 7

occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo. che gestisce i servizi comuni, salvi gli obblighi di coloro che tre due ipotesi, la tassa è accertata nei confronti del soggetto occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nelle altre dalla legge (art. 63, comma 2), salvo l'obbligo di coloro che dell'amministratore o degli occupanti, con le modalità previste rifiuti, la tassa è accertata, nel primo caso, nei confronti proprietà e di centri commerciali integrati, che possono multi- Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multi-

di solidarietà. getti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente solidarietà.

sentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di fiducia, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti ed associazioni aventi personalità giuridica. Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica che usano in comune i locali di cui trattasi.

ri, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero del gestore. Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati

garmento tutti i componenti il nucleo familiare. po famiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del ca-

Articolo 6

l'uso cui sono adibiti, i locali, le costruzioni e le aree sono classificati come segue:

1) musei, archivi, biblioteche ed altri locali destinati allo svolgimento istituzionale di attività culturali, politiche e religiose;

2) locali ad uso abitativo;

3) edifici scolastici pubblici e privati, locali ed aree adibiti ad attività terziarie e direzionali, uffici pubblici, studi professionali e uffici commerciali;

4) sale da ballo, circoli sportivi e ricreativi, palestre, aree adibite a sale da ballo;

5) alberghi, locande, pensioni, collegi, conventi, istituti assistenziali e case di riposo e di cura;

6) centri commerciali integrati, complessi commerciali all'ingrosso, supermercati, ipermercati;

7) pubblici esercizi, esercizi commerciali, locali di vendita al dettaglio, negozi di generi alimentari, peschiere, negozi di frutta e verdura;

8) stabilimenti industriali, opifici, laboratori e botteghe artigiane, con esclusione delle superfici non tassabili ai sensi di legge;

9) magazzini, locali di deposito, autorimesse e simili; sale da ballo all'aperto, campeggi, stabilimenti balneari, complessi attrezzati per il divertimento, aree occupate da banchi di vendita all'aperto in modo ricorrente e non temporaneo;

10) aree e spazi pubblici o gravati da servizi di pubblico passaggio occupati da banchi di vendita all'aperto in modo temporaneo e non ricorrente (4);

Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi ritorni, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo.

Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.

Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolto

(4) La classificazione di cui sopra, che è meramente indicativa, deve essere adattata alle situazioni di fatto, esistenti nel Comune, e può essere, inoltre, ulteriormente articolata in sottocategorie, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.L.vo n. 507 del 1993.

La attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uopo destinati.
Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

ARTICOLO 12

L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o dell'utenza dei locali ed arte assoggettati a tributo - processo - segue di denuncia dell'interessato e di accertamento d'utenza, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

ARTICOLO 13

Il cambio di alloggio o di locali durante il corso dell'anno dà diritto allo sgravio, a termini di legge, sempre che sia stata presentata la denuncia e salvi gli accertamenti d'ufficio.

CAPO III

ESENZIONI

ARTICOLO 14

Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che occupano o detengono locali ed aree che non possono produrre ritorni o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché, infine, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, sempre che ne sia fatta regolare denuncia. Non sono, pertanto, assoggettabili:

- a) gli edifici del Comune;
- b) gli edifici adibiti al culto pubblico;
- c) i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione.

L'Amministrazione, inoltre ha la facoltà di concedere la riduzione di 1/3 per:

a) abitazione per gli utenti che abbiano la residenza per più di SEI mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale.

b) abitazione con unico occupante se trattasi di alloggio di tipo popolare che non abbiano più di 2 vani oltre ai servizi e di non oltre 60 mq.

L'esercizio di tale facoltà viene attuato, ove ritenuto opportuno, di anno in anno dalla Giunta Municipale.

ARTICOLO 15

ne per motivi di stabilità o per il precario stato di conservazione (o altro) (5).

ARTICOLO 16

Per le denunce degli utenti si osservano le disposizioni di cui all'art. 70 del D.L.vo n. 507 del 1993.

ARTICOLO 17

Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento, siano tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta.

L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione dalla tassa.

La denuncia, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall'Amministrazione e deve contenere cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano l'immobile di residenza; ed ancora, il preciso recapito, nonché l'ubicazione dei locali, la loro destinazione, l'esatta superficie, nonché la loro ripartizione interna. Dovrà, inoltre, contenere l'indicazione della data di inizio dell'occupazione dei locali.

Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione, contenente analoghi elementi, è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale o negoziale.

- (6) Indicare riduzione di un importo non superiore ad un terzo della tariffa unitaria.
 (7) Indicare riduzione di un importo non superiore ad un terzo della tariffa unitaria.
 (8) Indicare riduzione di un importo non superiore al 30 per cento della tariffa unitaria.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservare le norme vigenti in materia.

A tale effetto il Comune ha diritto di:

- a) esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impostivi;
- b) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e deduzioni;
- c) accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle lett. a) e b), con agenti di polizia urbana o con dipendenti dell'ufficio comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.

ARTICOLO 19

Un funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con deliberazione di Giunta municipale, è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati.

Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia.

ARTICOLO 20

Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione tributaria regionale di cui all'art. 1 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 545, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizioni sul processo tributario contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546.

Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art. 62 del predetto ultimo decreto) e per revocazione (art. 64 successivo).

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di Legge da pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

ARTICOLO 22

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti generali in materia.

ARTICOLO 21

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si applicano le norme di cui all'art. 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, richiamati in vigore dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali e quelle contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di omessa o infedele denuncia saranno applicate anche le sanzioni previste dall'art. 76 del D.L.vo n. 507 del 1993.

ARTICOLO 20

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO VIGENTE